

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA LEGISLAZIONE
sulla mozione generica di Claudio Morandi e confirmatari per l'allestimento di un
regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.**

Con riferimento alla citata mozione, presentata in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 10 novembre scorso e sottoscritta dai Consiglieri comunali Claudio Morandi, Roberto De Carli, Michele Cattaneo, Domenico Fraschina, Nicola Gianotti, Franz Meier, Sandra Milesi, Moreno Petralli e Cinzia Quadri,

la Commissione delle Petizioni e della Legislazione, alla quale la mozione è stata demandata per esame,

dopo avere:

- accertato che la mozione è ricevibile;
- ritenuto superfluo convocare i mozionanti, nella misura in cui questi sono i membri della stessa commissione;
- preso atto della posizione del lod. Municipio, il quale ha espresso con ris. mun. n° 33 del 19 gennaio 2015 un preavviso negativo,

ha nuovamente discusso la questione, soprattutto alla luce degli argomenti contenuti nel citato avviso municipale, ed ha espresso le proprie considerazioni che riassume nel presente rapporto.

Che la concessione della cittadinanza onoraria sia una circostanza poco frequente è un fatto; saremmo semmai stupiti del contrario: pur non conferendo alcun particolare privilegio, la cittadinanza onoraria è pur sempre un riconoscimento importante di un rapporto eccezionale fra chi ne viene insignito e l'Ente che la accorda e, in questo senso, non va in alcun modo banalizzata.

La Commissione è però dell'avviso che l'occasionalità dell'evento non rappresenti un motivo che si opponga all'idea di determinare e in qualche modo ordinare (in una parola: di regolamentare) i criteri in base ai quali esso abbia ad aver luogo.

Se non risulta, come dice di aver accertato il lod. Municipio, che alcun Comune ticinese o addirittura svizzero si sia finora dotato di un regolamento sulla cittadinanza onoraria, è pur vero che regolamenti comunali sul conferimento della cittadinanza onoraria esistono e sono in vigore, basta scrivere "regolamento cittadinanza onoraria" in internet per trovarne numerosi esempi.

E non dovrebbe neppure essere la prima volta che si dibatte di questi temi nei nostri Legislativi. Risulta ad esempio che una mozione analoga alla presente sia stata approvata dal Consiglio comunale di Locarno in data 25 marzo 1996.

Ma non è questo il problema! Non si vede d'altra parte alcuna controindicazione al fatto che Capriasca diventi su questo tema un Comune pioniere a livello cantonale.

Nel suo preavviso, il Municipio sostiene che gli articoli 28 e 29 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) siano sufficienti e forniscano tutte le necessarie indicazioni sulla concessione della cittadinanza onoraria.

In realtà la Legge cantonale si limita alle cose essenziali, ossia stabilisce le categorie di persone alle quali la cittadinanza onoraria può essere accordata e sancisce l'assenza di particolari effetti giuridici della stessa. In essa, e neppure nel Regolamento d'applicazione (RLCCit), non si trova però alcuna disposizione sulla procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria. La Legge non fornisce cioè alcuna indicazione né aiuto su questioni pratiche che possono sorgere a ogni occasione in cui il caso si presenta - e la nostra Commissione ne sa qualcosa - come ad esempio chi sia abilitato ad avanzare la proposta di conferimento e quali possano essere i motivi che la giustificano.

Il Municipio sembra non aver dubbi al proposito, ritenendo di essere l'unico depositario di tali scelte, tant'è vero che prevede già con sicurezza che l'evenienza non dovrebbe ripresentarsi per un periodo sufficientemente lungo e avvertendo, per buona misura, che "l'Esecutivo, come peraltro fatto sinora, proporrà il conferimento di tale onorificenza in rari e assolutamente giustificati casi"

L'utilità di un regolamento starebbe invece per esempio pure nel determinare in che modo una candidatura alla cittadinanza onoraria possa essere presentata anche da altri organi, quale il Legislativo o un sufficiente numero di cittadini.

Questi, non disponendo dell'illuminazione dell'Esecutivo, troverebbero un valido aiuto pratico nell'esistenza di un breve e sintetico regolamento.

Il fatto che, come afferma il lod. Municipio, la presenza di uno specifico regolamento nulla avrebbe cambiato nell'ambito della presa di decisione sulle ultime due proposte di onorificenza, è d'altra parte la prova che l'esistenza di un regolamento non costituirebbe né un ostacolo né una forzatura dell'iter procedurale previsto dalla Legge cantonale e, tantomeno, avrebbe ad entrare in contrasto con questa.

Darebbe per contro delle utili linee guida per un approccio oggettivo e coerente nel tempo della problematica, quale base di riferimento anche per i futuri Esecutivi e Legislativi che, sulla frequenza del conferimento della cittadinanza onoraria, potrebbero avere opinioni ben diverse da quelle del Municipio e del Consiglio comunale attuali.

La commissione ha abbozzato una traccia di quello che potrebbe essere la base per un testo, da perfezionare e portare all'approvazione di codesto Consiglio comunale.

La bozza viene allegata al presente rapporto, quale indicazione più precisa di quello che dovrebbe essere, a avviso della commissione, il contenuto del regolamento sul conferimento della cittadinanza onoraria.


In conclusione, la Commissione delle Petizioni e della legislazione invita il Consiglio comunale ad accogliere favorevolmente la richiesta dei mozionanti e ad invitare il lod. Municipio all'allestimento di un regolamento, in conformità con la Legge cantonale e con la Loc, da sottoporre in seguito a codesto Consiglio comunale per approvazione.

Per la Commissione delle Petizioni e della Legislazione:

Cattaneo Michele


.....


De Carli Roberto (presidente)


.....


Fraschina Domenico


.....


Gianotti Nicola


.....


Meier Franz


.....

Milesi Sandra


.....


Morandi Claudio (relatore)


.....

Petralli Moreno


.....

Quadri Cinzia


.....



**Proposta di regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.
BOZZA PRELIMINARE - Allegato al rapporto commissionale del 23 marzo 2015**

art. 1. Definizione dell'onorificenza e destinatari

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Capriasca può concedere a un(a) cittadino(a) ticinese attinente di un altro Comune, a un(a) confederato(a) o a uno(a) straniero(a) che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune medesimo
2. Trattandosi di uno(a) straniero(a) è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.
3. La concessione della cittadinanza onoraria è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.
3. La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

art. 2. Competenze e criteri per il conferimento

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, per speciali e riconosciute benemeritenze acquisite in base a una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, della difesa dei diritti umani;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private.
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità capriaschese unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere fra i cittadini capriaschesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro al Comune di Capriasca.

art. 3. Procedimento di assegnazione

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da un Municipale, da un Consigliere comunale o da 50 cittadini(e) iscritti(e) nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dalla Cancelleria comunale.
2. La proposta deve essere presentata per iscritto al Municipio di Capriasca completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
3. Il Municipio sottopone al Legislativo la proposta sotto forma di messaggio municipale, secondo le usuali procedure.

art. 4. Modalità di consegna del titolo e Albo dei cittadini onorari

1. Il titolo di cittadino(a) onorario(a) consiste in una lettera credenziale recante l'atto del conferimento, la motivazione e le firme del Sindaco, del Segretario comunale e del presidente del Consiglio comunale.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale, alla presenza dell'interessato(a) o di un(a) suo(a) rappresentante.
3. Il Municipio istituisce l'Albo dei Cittadini onorari di Capriasca, dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del(la) cittadino(a) onorario(a) e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.
Con l'Albo, viene pure conservata la documentazione a supporto della proposta di concessione della cittadinanza onoraria.
4. Il Municipio, previa ricognizione degli atti, iscrive d'ufficio all'Albo i(le) cittadini(e) onorari(e) che hanno già ottenuto il riconoscimento.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del Comune.

art. 5. Perdita dell'onorificenza

1. La cittadinanza onoraria può essere revocata se si verifica ulteriormente che non sono state soddisfatte le condizioni per la sua concessione, oppure nel caso in cui l'insignito se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca è adottato con decisione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, di un Municipale, di un Consigliere comunale o di 50 cittadini(e) iscritti(e) nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dalla Cancelleria comunale.